

TI_GERICHTE 15.2008.40 vom 13. August 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-08-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2008.40

FR: TI_GERICHTE 15.2008.40 du 13 août 2008

IT: TI_GERICHTE 15.2008.40 del 13 agosto 2008

Regeste

Fallimento. Richiesta di chiusura immediata. Proroga del termine per depositare la graduatoria. Richiesta del fallito tendente alla fornitura di garanzie da parte di determinati creditori

Erwägungen

E. 1

È legittimata a ricorrere giusta l'art. 17 LEF la parte che ha un interesse proprio, attuale, pratico e degno di protezione nell'ambito di un'esecuzione o di un fallimento (Cometta , BAKO, n. 38 ad art. 17; Cometta , Commentario, n. 3.3.1 ad art. 7 p. 122; Gilliéron , Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. I, Losanna 1999, n. 140 ss. ad art. 17; F. Lorandi , *Betriebsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit*, n. 168 ad art. 17). Nel caso in esame, sia RI 1, nella sua qualità di fallito, sia PI 1, quale creditore (a questo stadio della procedura), sono legittimati a ricorrere contro l'operato dell'Ufficio e per denegata o ritardata giustizia, nella misura in cui ne subiscono concretamente le conseguenze. Si potrebbe sì avere qualche dubbio sulla legittimità dell'interesse di PI 1 ad una chiusura immediata della liquidazione, ma egli solleva comunque altre censure come il ritardo del deposito della graduatoria, che sono senz'altro ricevibili.

E. 2

Più ricorsi formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo d'esecuzione forzata, contro una pluralità di atti esecutivi aventi il medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, o contro le stesse omissioni possono essere congiunti in virtù dei combinati art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm non solo quando sviluppino allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore ma anche ove formulino tesi divergenti.

E. 2.1

Il giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF 16 febbraio 1999 [15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211], cons. 1a; cfr. pure Cometta , Commentario alla LPR, CFP n. 3, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 s., ed i rif. in nota 6).

E. 2.2

Le censure contenute nei ricorsi di RI 1 e PI 1 sono, almeno in parte, sostanzialmente identiche, così come le loro conclusioni. Le due vertenze possono pertanto essere congiunte

per ragioni di economia processuale ed evase con una sola sentenza.

E. 3

A scanso di equivoci, va precisato che il ricorso di PI 1, poiché indirizzato a questa Camera invece che, come prescritto dall'art. 7 cpv. 1 LPR (Legge sulla procedura di ricorso in materia di esecuzione e fallimento, RL 3.5.1.2), all'Ufficio fallimenti competente, è stato trasmesso a quest'ultimo con ordinanza 18 giugno 2008. L'Ufficio, giusta l'art. 9 cpv. 3 LPR, ha poi notificato il ricorso a tutte le parti interessate, impartendo loro un termine di 10 giorni per presentare eventuali osservazioni. Anche il ricorrente ha ricevuto, a titolo puramente informativo, un esemplare del proprio ricorso con l'indicazione del termine per le osservazioni. L'Ufficio ha poi ritrasmesso a questa Camera il ricorso, le proprie osservazioni e quelle delle parti così come l'incarto, in conformità dell'art. 9 cpv. 5 LPR.

E. 4

Entrambi i ricorsi contengono critiche personali ai funzionari dell'CO 1 espresse in modi che offendono le convenienze. Onde evitare un ulteriore rallentamento della procedura e un inutile aggravamento delle tensioni esistenti, si è rinunciato a rimandare questi atti al mittente con l'invito a riformularli in modo ammissibile, a pena la loro irricevibilità (giusta l'art. 7 cpv. 5 LPR). I ricorrenti sono comunque invitati in futuro a rivolgersi all'Ufficio con toni civili.

E. 5

Entrambi i ricorrenti chiedono la chiusura immediata del fallimento, senza citare alcun riferimento di legge a sostegno della loro richiesta. Apparentemente, sembrano ritenere che l'assenza di chiusura costituisca da parte dell'Ufficio un diniego di giustizia. Orbene, una procedura di fallimento può essere chiusa solo al termine della liquidazione (art. 268 cpv. 2 LEF), oppure nei casi di accertata mancanza di attivo (art. 230 cpv. 2 LEF), di revoca del fallimento (art. 195 e 196 LEF) o di omologazione di un concordato (art. 332 cpv. 3 LEF). E in tutte queste ipotesi, solo il giudice del fallimento – e non l'ufficio dei fallimenti né l'autorità di vigilanza – è competente per pronunciare la chiusura. Entrambi i ricorsi sono pertanto irricevibili su questo punto. Del resto, nel caso concreto non appaiono date le condizioni poste nelle norme citate. In particolare, una revoca del fallimento giusta l'art. 195 LEF appare esclusa a questo stadio della procedura, siccome non tutti i crediti insinuati sono stati estinti né tutte le insinuazioni sono state ritirate (segnatamente quella di PI 1). Certo, l'esito delle tre perizie del valore delle pietre depositate a Zurigo potrebbe indurre l'Ufficio a chiedere al giudice la sospensione del fallimento per mancanza di attivo, ritenuto che la pretesa vantata dal fallito contro PI 4 non appare liquida – egli non ha specificato come ha calcolato il danno di € 141'813'562.--. Poiché la terza perizia – che appare quella più affidabile – è giunta all'Ufficio dopo la presentazione dei ricorsi, la questione non può essere esaminata in questa sede ma andrà vagliata direttamente dall'Ufficio nei più brevi termini.

E. 6

Giusta l'art. 247 cpv. 1 LEF, l'amministrazione del fallimento deve allestire la graduatoria entro sessanta giorni dallo scadere del termine per le insinuazioni. Secondo l'art. 247 cpv. 4 LEF l'autorità di vigilanza può tuttavia, all'occorrenza, prorogarlo.

E. 6.1

Nel caso concreto, è evidente che il termine dell'art. 247 cpv. 1 LEF è scaduto da tempo, ma è altrettanto evidente che l'autorità di vigilanza, ovvero la scrivente Camera, ha tacitamente prorogato questo termine con le sue annuali decisioni di proroga del termine per chiudere il fallimento ai sensi dell'art. 270 cpv. 2 LEF (inc. 15.03.27-113, 15.04.98-45, 15.05.11-41, 15.06.20-4, 15.07.36-1, 15.08.16-36). In effetti, per quanto concerne il periodo intercorrente tra l'apertura del fallimento (28 settembre 1999) e il dissequestro della collezione di pietre (6 giugno 2006) l'Ufficio, come la Camera, hanno considerato che il deposito della graduatoria – e le connesse tasse e spese – fosse inutile e contrario agli interessi dei creditori e al principio di economia di procedura (anche per il fatto che, visto le posizioni delle parti interessate, contestazioni della graduatoria ai sensi dell'art. 250 LEF erano quasi certe), fintanto che sussisteva la possibilità che l'unico attivo consistente iscritto nell'inventario fosse attribuito a terzi. Del resto, i ricorrenti non dimostrano di aver mai chiesto tale deposito prima del 2006 (anzi, PI 1 ha insinuato la propria pretesa solo il

E. 6.2

Ciò detto, con la consegna della terza perizia, avvenuta dopo l'inoltro dei due ricorsi, si è realizzata la condizione per la continuazione della procedura, ovvero l'assegnazione del termine dell'art. 242 cpv. 2 LEF a M_____ per promuovere azione di rivendicazione contro i cessionari dei diritti della massa sulle pietre (CEF 13 marzo 2007 [inc. 15.06.126], cons. 12/c e dispositivo n. 1.2) e il deposito della graduatoria. Sennonché, a dipendenza dell'inatteso esito delle tre perizie, l'Ufficio dovrà anzitutto valutare se il fallimento sia eventualmente da sospendere per mancanza di attivi, ciò che dovrebbe allora chiedere senza ritardo al giudice del fallimento. 7. Entrambi i ricorrenti ritengono che le perizie ordinate dall'Ufficio siano inutili, visto che esisterebbe già da 10 anni una valutazione ufficiale di quattro istituzioni americane e svizzere. La questione è tuttavia diventata priva di oggetto con il deposito dell'ultimo rapporto di perizia. Semmai, essa potrebbe conservare un interesse solo per quanto riguarda la responsabilità per le spese, ma una contestazione in merito è prematura prima del deposito del conto finale. Vi sono comunque seri dubbi sulla tempestività dei ricorsi in esame, visto che dalla corrispondenza agli atti (scritto dell'Ufficio dell'8 maggio 2007; scritto 12 marzo 2008 del fallito) si evince che RI 1 ha avuto conoscenza delle decisioni dell'Ufficio relative al conferimento dei mandati di perizia ben prima della presentazione del suo ricorso. Quanto a PI 1, ne pare essere venuto a conoscenza a ricezione del ricorso del fratello, ossia al più tardi il 23 maggio 2008 (data delle sue osservazioni), sicché il suo ricorso, presentato il 14 giugno, appare tardivo (art. 17 cpv. 2 LEF). Va infine osservato come i ricorrenti non abbiano specificato quali siano i documenti in possesso dell'Ufficio che attesterebbero il valore di realizzazione – non il valore assicurato – delle pietre depositate a Zurigo. 8. Entrambi i ricorrenti chiedono che venga fatto ordine a PI 4 di depositare una garanzia a copertura dei rispettivi danni causati loro a dipendenza della durata del fallimento. 8.1. RI 1 ha espresso la propria richiesta per l'ipotesi in cui la sua domanda di chiusura del fallimento non venisse accolta. Essa, in quanto non è rivolta contro un provvedimento o un'omissione dell'Ufficio, è quindi irricevibile quale ricorso ai sensi dell'art. 17 LEF. A titolo aggiuntivo, occorre comunque precisare che il riferimento all'art. 273 LEF è irrilevante, siccome la norma si applica solo in materia di sequestro; lo stesso dicasi della referenza all'art. 105 LEF contenuta nel suo scritto 9 febbraio 2007, che concerne esclusivamente l'esecuzione in via di pignoramento. In ambito fallimentare, nessuna norma analoga prevede la possibilità per l'amministrazione del fallimento d'imporre ai creditori il deposito di una garanzia a favore del fallito, per il motivo che dei debiti di massa risponde unicamente la massa attiva (ovvero i beni

inventariati), mentre il fallito risponde personalmente solo dei propri debiti sorti dopo l'apertura del fallimento. Nel caso di specie, RI 1 non è quindi tenuto a pagare le spese di deposito delle pietre e comunque non ha dimostrato, con documenti che non siano semplici conteggi allestiti unilateralmente, di aver effettivamente pagato gli importi allegati nel ricorso. In ogni caso, l'Ufficio dovrà riesaminare la questione delle spese di deposito delle pietre quando verificherà se, alla luce delle perizie, la massa attiva copre ancora le tasse, le spese e i debiti di massa fino alla fine della liquidazione. 8.2. La richiesta di PI 1 è stata presentata per la prima volta in sede di ricorso ed è quindi irricevibile. Anch'essa non risulta suffragata da alcun riferimento di legge. Va del resto rilevato come gli interessi del suo credito – che ha atteso quasi 7 anni per insinuare – abbiano cessato di decorrere dopo l'apertura del fallimento (art. 209 cpv. 1 LEF).

E. 9

La richiesta d'inserire nella graduatoria la pretesa di € 141'813'562.-- vantata dal fallito contro PI 4 risulta pure essere stata formulata per la prima volta con i ricorsi ed è quindi inammissibile. I ricorrenti sono invitati a rivolgere la loro richiesta direttamente all'Ufficio, affinché l'iscriba nell'inventario (e non nella graduatoria, siccome si tratta di un attivo), fornendogli il calcolo dettagliato della pretesa risarcitoria e le prove a sostegno della sua esistenza e del suo importo.

E. 10

Per quanto concerne la censura di PI 1 in merito alla mancata contestazione della rivendicazione che PI 4 avrebbe formulato sulla collezione di pietre, va dissipato un malinteso: questa società non ha rivendicato la proprietà delle pietre ma solo un diritto di ritenzione (pegno manuale), sul quale l'Ufficio eventualmente si determinerà in fase di allestimento della graduatoria (e non nella procedura dell'art. 242 LEF). La rivendicazione a cui l'Ufficio accenna nei suoi scritti in realtà è quella formulata dalla società canadese M_____.

E. 11

Dai considerandi che precedono risulta che l'Ufficio ha gestito la liquidazione in conformità delle leggi e delle decisioni dell'autorità di vigilanza. Non vi è quindi spazio per la formulazione di una denuncia penale né per l'apertura di una procedura disciplinare.

E. 12

Nella misura in cui sono ricevibili, i ricorsi vanno pertanto respinti. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF). Richiamati gli art. 17, 20a, 195, 230, 247, 268 e 273 LEF; 7 e 9 LPR; 61 e 62 OTLEF; pronuncia: 1. Le procedure dipendenti dai ricorsi 6 maggio 2008 di RI 1 e 14 giugno 2008 di PI 1 sono congiunte. 2. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso di RI 1 (inc. 15.08.40) è respinto. 3. Nella misura in cui è ricevibile, il ricorso di PI 1 (inc. 15.08.49) è respinto. 4. Non si prelevano spese né si assegnano indennità. 5. Intimazione a: – RI 1, _____; – PI 1, _____; – avv. RA 1, _____; – avv. RA 2, _____; – Ufficio esazione e condoni, Bellinzona; – _____, sede. Comunicazione all'CO 1. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza Il presidente Il segretario Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell'ambito di un'esecuzione cambiaria.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.